

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 50/2001****del 30 marzo 2001****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2000 del 4 febbraio 2000<sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia<sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 42b (direttiva 96/49/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0062**: direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 (GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44).»*Articolo 2*I testi della direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 12.4.2001, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.